

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 02.09.2025 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 COLLABORATORE CONTABILE CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Categoria C – livello Evoluto)

(omissis)

e) Determinazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

per la valutazione della **prova scritta** e della **prova orale** decide di tenere conto dei seguenti elementi:

- conoscenza degli argomenti trattati da zero a 10
- capacità espositiva, proprietà di linguaggio, capacità e completezza di ragionamento da zero a 10;
- esaustività delle risposte da zero a 10.

Verrà valutata positivamente la prova ove il candidato sviluppi gli argomenti proposti raggiungendo nel complesso la necessaria capacità e completezza nell'esposizione.

Il punteggio massimo attribuito per ogni prova sarà di 30 punti.

I giudizi delle prove saranno i seguenti:

- giudizio N.V. da zero a 10/30;
- giudizio dal 11 al 17 prova considerata insufficiente;
- giudizio: dal 18 al 20 prova considerata sufficiente;
- giudizio: dal 21 al 23 prova considerata discreta;
- giudizio: dal 24 al 26 prova considerata buona;
- giudizio: dal 27 al 30 prova considerata distinta / ottima.

Al fine di stabilire il punteggio finale si procederà, per ogni candidato, a sommare i punteggi attribuiti da ogni commissario e la loro somma darà il punteggio attribuito alla prova.

Risulteranno idonei in ciascuna prova i candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 18/30.

Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire l'idoneità nella prova scritta.

Per essere inseriti nella graduatoria finale è necessario conseguire l'idoneità nella prova scritta e nella prova orale.

Infine la Commissione stabilirà la graduatoria finale, determinata sommando i punteggi conseguiti dai candidati idonei in sede di prove scritta e orale, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, anche dopo l'applicazione del citato D.P.R. 487/1994, sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1bis, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

(omissis)